

Ordinanza concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000

del 13 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 4 capoverso 3 lettera a della legge sulla tariffa delle dogane¹,
ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alle importazioni, effettuate nel 2000, dei prodotti originari della Comunità europea elencati nell'articolo 2.

Art. 2 Contingenti doganali

L'importazione dei seguenti prodotti è esente da dazio nei limiti dei contingenti doganali qui appresso:

Voce di tariffa ²	Designazione della merce	Quantitativi
0505.1090	Piume delle specie utilizzate per l'imbottitura e piume non gregge, lavate	11 t netto
2202.1000	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate	32 milioni l
2202.9090	Altre bevande non alcoliche	12 milioni l
2402.2020	Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente 1,35 g	220 t netto
2403.1000	Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione	90 t netto

Art. 3 Dazi all'importazione

All'importazione sono riscossi i dazi che figurano nell'allegato 1 della legge sulla tariffa delle dogane (tariffa generale).

Art. 4 Assegnazione delle quote di contingente doganale

¹ L'autorità d'esecuzione di cui all'articolo 9 assegna le quote del contingente doganale su domanda. È determinante l'ordine d'arrivo delle domande.

RS 632.422.0

¹ RS 632.10

² RS 632.10 Allegato

² Le domande presentate il giorno in cui il contingente doganale giunge a esaurimento sono considerate proporzionalmente ai quantitativi totali richiesti il giorno stesso.

Art. 5 Presentazione delle domande

Le domande sono presentate per scritto all'autorità d'esecuzione corredate dell'originale delle ricevute doganali e delle copie della dichiarazione doganale.

Art. 6 Rimborso dei dazi

Il rimborso dei dazi riscossi all'importazione è effettuato dall'autorità d'esecuzione ai titolari delle quote del contingente, sempreché le siano state esibite le necessarie prove d'origine.

Art. 7 Regole d'origine e cooperazione amministrativa

Si applicano le disposizioni del Protocollo n. 3 del 19 dicembre 1996³ relativo all'Accordo del 22 luglio 1972⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea.

Art. 8 Pubblicazione dell'esaurimento dei contingenti doganali

L'autorità d'esecuzione pubblica periodicamente, per via elettronica, lo stato di esaurimento dei contingenti doganali.

Art. 9 Esecuzione

L'Amministrazione federale delle dogane è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2000⁵.

13 dicembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

³ RS 0.632.401.3

⁴ RS 0.632.401

⁵ Decisione presidenziale del 15 febbraio 2000.